

il ventesimo giorno dell'arresto; altrimenti l'imputato senz'altro dovrà essere rimesso in libertà ».

Anche questa proposta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

La metto a partito.

(Non è approvata).

Segue la proposta dell'onorevole Dello Sbarba e di altri deputati:

« Nell'ultimo comma sostituire alla parola: ancorchè, la parola: eccettochè, ed alle parole: persone estranee al delitto, aggiungere le parole: e non obbligate solidalmente al pagamento della multa a norma dell'articolo 1º ».

Domando all'onorevole Dello Sbarba se egli intenda di sottoporre al voto della Camera anche la sostituzione dell'*eccettochè* all'*ancorchè*. (Conversazioni).

Facciano silenzio, perchè se seguitano così, non potremo mai intenderci.

Dunque l'onorevole Dello Sbarba intende di sottoporre al voto della Camera anche la sostituzione della parola *eccettochè* alla parola *ancorchè*?

DELLO SBARBA. È tutto un emendamento, signor Presidente: è tutto collegato.

STOPPATO, relatore. Ma vi è un equivoco. L'articolo 12 non si riferisce...

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io credo che con un chiarimento l'onorevole Dello Sbarba vorrà ritirare il suo emendamento.

L'onorevole Dello Sbarba ha creduto che quest'ultimo capoverso, modificato secondo ha proposto la Commissione, si riferisca anche ai reati previsti nel titolo primo della legge. Invece non si riferisce che al titolo secondo. Ed era detto già nella formula del disegno di legge presentato: le cose che servono o furono destinate a commettere i delitti indicati « in questo titolo » e così via.

Ora, siccome la legge è divisa in due titoli, non si riferiva ai reati del primo titolo. Perciò qui proprio non v'è luogo a questo emendamento.

DELLO SBARBA. Dopo questo chiarimento, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito anche l'ultimo comma dell'articolo 12 in questi termini:

« Le cose che servono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6, e le cose che ne sono il pro-

dotta, sono sempre confiscate, ancorchè appartengono a persone estranee al delitto ».

Metto a partito questo comma, così come l'ho riletto.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 12 nel suo complesso.

(È approvato).

Segue l'articolo 13.

« La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione ».

Questo articolo 13 sarebbe l'ultimo, se non vi fosse l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Di Cesarò.

A questo articolo 13 sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« Aggiungere: ma gli articoli 4, 5, 7 e 11 cesseranno di aver vigore dopo un anno dal giorno della pubblicazione stessa ».

Meda.

« Aggiungere in fine:

...e cesserà di aver vigore col 31 dicembre 1916 ».

Agnelli.

« Aggiungere in fine:

...e cesserà di avere vigore col 31 dicembre 1915 ».

Beltrami.

« Aggiungere:

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 11 resteranno in vigore per un anno dalla pubblicazione della presente legge ».

Gasparotto.

L'onorevole Meda non essendo presente, s'intende abbia rinunciato al suo emendamento.

Gli onorevoli Agnelli, e Beltrami, hanno già svolti i loro emendamenti.

Do ora facoltà di parlare all'onorevole Gasparotto, se intende di svolgere il suo emendamento.

GASPAROTTO. L'onorevole Girardini, a nome della parte politica alla quale appartengo, ha già detto che, nel votare la legge, il partito radicale mantiene ad essa il suo carattere eccezionale e transeunte.

In piena consonanza a questa dichiarazione, e in parziale concordia a quello che ha detto l'amico Agnelli, io domando che la Camera affermi recisamente il concetto della limitazione in ordine alla seconda parte della legge.